



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/00081 di Reg.

Seduta del 09/11/2015

N. Prog.

OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ATTUAZIONE DELLA SECONDA FASE, PUNTI DA 2.1 A 2.5, DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2013/00085 DEL 19.12.2013 – DECLARATORIA DELL'AVVENUTA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ENEL SOLE S.R.L. E CONSEGUENTE AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE ED ACQUISIZIONE DEG

L'anno 2015, il giorno nove del mese di novembre alle ore 17:30, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BONALDI STEFANIA

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	CAPPELLI VINCENZO	13.	COTI ZELATI EMANUELE	
02.	GIOSSI GIANLUCA	14.	DELLA FRERA WALTER	
03.	GUERINI EMILIO	15.	VERDELLI DANTE	
04.	VALDAMERI PAOLO	16.	AGAZZI ANTONIO	
05.	SEVERGNINI LIVIA	17.	BERETTA SIMONE	
06.	CASO TERESA	18.	ANCOROTTI RENATO	A
07.	MOMBELLI PIETRO	19.	ZANIBELLI LAURA MARIA	
08.	ROSSI GIANANTONIO	20.	PATRINI PAOLO ENRICO	
09.	GRAMIGNOLI MATTEO	21.	ARPINI BATTISTA	
10.	GUERINI SEBASTIANO	22.	BOLDI ALESSANDRO	
11.	SARTORI CAMILLO	23.	DI FEO CHRISTIAN	
12.	STANGHELLINI RENATO	24.	TORAZZI ALBERTO	

e pertanto complessivamente presenti n. 24 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

BERETTA ANGELA
SALTINI MORENA
PILONI MATTEO

BERGAMASCHI FABIO
VAILATI PAOLA
GALMOZZI ATTILIO

Ag

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Vincenzo Cappelli.

Partecipa: **Il Vice Segretario Generale** Maurizio Redondi

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Beretta Simone

2) Guerini Sebastiano

3) Sartori Camillo

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'illuminazione pubblica si configura quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, il cui affidamento è per ciò stesso regolato dall'art. 34, commi 20 e ss., legge 221/2012;
- il servizio di pubblica illuminazione del Comune di Crema risulta attualmente espletato da due soggetti gestori, Enel Sole s.r.l. ed SCS Servizi Locali s.r.l.;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla riorganizzazione del servizio pubblico locale di pubblica illuminazione, così da poter riqualificare gli impianti attualmente posti a servizio del territorio cittadino, nel rispetto dei vincoli promananti dalla legge regionale n. 17/2000, come declinati dalla D.G.R. n. 7/6162, del 20.9.2001 e, a livello locale, dal Piano Regolatore d'Illuminazione Comunale (PRIC), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2015/00067, del 15.9.2015;
- la suddetta riorganizzazione del servizio pubblico di illuminazione dovrà essere posta in atto mediante l'affidamento della gestione del servizio ad un unico operatore, per l'intero territorio comunale, selezionato mediante idonea procedura ad evidenza pubblica, con messa a gara della riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti, in conformità al già adottato PRIC;
- a tal fine è preliminarmente necessario acquisire la proprietà e disponibilità degli impianti di pubblica illuminazione attualmente nella proprietà e/o gestione dei due soggetti operanti nel territorio comunale, Enel Sole s.r.l. ed S.C.S. Servizi Locali s.r.l.;

Premesso, inoltre, che:

- con deliberazione n. 2013/00085 del 19.12.2013, avente ad oggetto *"Razionalizzazione e semplificazione dell'odierno apparato di partecipazioni societarie del Comune di Crema, finalizzato all'adempimento degli obblighi fissati dall'art. 14, c. 32, d.l.78/2010, convertito con L. n. 122/2010, nonché al conseguimento di risparmi e maggiori livelli d'efficacia e efficienza dell'azione amministrativa"*, con riguardo alla seconda fase del così approvato percorso di graduale razionalizzazione e semplificazione, per quanto di rilievo ai fini dell'odierna deliberazione, il Consiglio Comunale di Crema ha stabilito: **i)** di dare attuazione al programma di risanamento e ristrutturazione di SCS Servizi Locali s.r.l., disponendo, ove occorra, la cessazione anticipata e la riallocazione a terzi degli affidamenti di servizi pubblici locali attualmente espletati, in regime di gestione *"in house"*, da SCS Servizi Locali s.r.l., con particolare riguardo [...] alla pubblica illuminazione (contratto rep. n. 10571, stipulato l'1.6.2006

[...]; **ii)** di demandare a successivi atti, del presente Consiglio, della Giunta comunale e dei dirigenti delle aree interessate, secondo i rispettivi livelli di competenza, l'adozione dei provvedimenti attuativi del suddetto indirizzo, compresi gli atti di determinazione e corresponsione degli indennizzi e rimborsi eventualmente dovuti ad SCS Servizi Locali s.r.l., fermo restando che i relativi oneri dovranno, di regola, essere posti a carico degli aggiudicatari delle gare che verranno indette per l'assegnazione della gestione dei servizi; **iii)** di rinviare, a successive deliberazioni consiliari, l'assunzione degli atti d'indirizzo preordinati ai nuovi affidamenti, nonché l'adozione delle relazioni di cui all'art. 34, comma 20, legge 221/2012, ferma restando la deliberata volontà di esternalizzare la gestione dei servizi, con il superamento dell'odierno modulo di gestione "*in house*"; **iv)** di delegare a Cremasca Servizi s.r.l., nella duplice veste di *holding* comunale di partecipazione nel capitale sociale di SCS Servizi Locali s.r.l., e di eventuale centrale di committenza del Comune di Crema, il compito di supportare l'Amministrazione Comunale nella predisposizione degli atti preordinati ai nuovi affidamenti, ed in specie delle relazioni di cui all'art. 34, comma 20, legge 221/2012, nonché di bandire, per conto del Comune, direttamente o con l'ausilio di SCRIP S.p.A. ed il supporto, ove necessario, di SCS Servizi Locali s.r.l., le relative gare per la selezione dei nuovi gestori;

Premesso, ancora, che:

- mediante convenzione n. 91/5140/01, stipulata il 22.9.1980 tra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) ed il Comune di Crema, sono state disciplinate le prestazioni "*riguardanti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell'Enel situati nel territorio del Comune*", come descritte nell'art. 4 del testo contrattuale;
- in forza dell'art. 2, la citata convenzione "*decorre dal 1.1.1981, scade il 31.12.1983 e si intende tacitamente prorogata di triennio in triennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza*";
- l'art. 3 della convenzione stabilisce che "*tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel territorio comunale sono e restano di proprietà dell'Enel*";
- con successiva appendice n. 1, stipulata il 10.12.1984, le parti hanno modificato le previsioni contrattuali attinenti le prestazioni di ENEL e le condizioni economiche, senza mutare né la precitata clausola di tacita proroga, né il regime di proprietà dei beni;
- ai sensi dell'art. 10 della convenzione, l'ENEL si è riservato la facoltà di cedere il contratto ad altra impresa;
- in virtù dell'art. 15, D.L. 333/1992, convertito in legge 359/1992, l'ENEL è stato trasformato in società per azioni, mentre successivamente si è verificato il subentro di Enel Sole s.r.l., società interamente controllata da Enel S.p.A.;

Considerato che:

- la summenzionata clausola, di cui all'art. 2 della convenzione, di tacita proroga, di triennio in triennio, si pone in contrasto con i principi generali in tema di divieto di proroga e rinnovo tacito dei contratti della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 6, comma 2, legge 537/1993, e dall'art. 23, comma 2, legge 62/2005 (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 22.1.2015, n. 137, in tema di pubblica illuminazione);
- sotto altro, concorrente, profilo, la proroga tacita dà luogo ad una trattativa privata, come tale al di fuori delle ipotesi ammesse dal diritto comunitario (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7.4.2011, n. 2151);
- allo stato attuale, così come alle date del 31.12.2013 e 31.12.2014, rispettivamente prese in considerazione dall'art. 34, comma 21, legge 221/2012, e dell'art. 13, legge 15/2014, la gestione di Enel Sole s.r.l. deve e doveva intendersi fondata su una convenzione tacitamente prorogata e quindi consistente in un affidamento contrario ai principi concorrenziali desumibili dall'ordinamento interno e comunitario, oltre che nullo per il riferito divieto di tacito rinnovo e proroga dei contratti pubblici;
- in virtù del divieto e conseguente nullità della tacita proroga si sono, pertanto, verificati la scadenza e conseguente scioglimento del rapporto contrattuale;
- ferma restando la rilevata nullità della proroga della convenzione, l'affidamento deve in ogni essere dichiarato cessato di diritto, in conformità all'art. 34, comma 21, legge 221/2012, essendo preclusa la proroga di affidamenti scaduti, viepiù qualora originariamente assentiti e prorogati in contrasto con i principi concorrenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 31.8.2015, n. 4041);
- l'accertata cessazione del rapporto contrattuale per intervenuta scadenza della non più prorogabile convenzione preclude l'applicazione del regime di salvaguardia riservato alle società a partecipazione pubblica quotate in borsa al 31.12.2004 (e relative società controllate) dall'art. 34, comma 22, legge 221/2012, che in ogni caso non ammette la prosecuzione di tali affidamenti oltre i termini contrattuali di scadenza e non senz'altro non risulta applicabile agli affidamenti senza gara assentiti o prorogati dopo l'entrata in vigore del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012;
- sotto altro profilo, Enel Sole s.r.l. non può conservare la gestione del servizio in ragione della proprietà degli impianti, poiché siffatta ipotesi d'affidamento appare in contrasto con i principi concorrenziali promananti dal diritto comunitario (cfr. TAR Lombardia-Milano, Sez. I, 13.3.2015, n. 700) e non risulta più consentita dall'ordinamento nazionale a seguito dell'abrogazione dell'art. 113, comma 14, D.Lgs. 267/2000, disposta dall'art. 12, comma 1, lett. a), DPR 168/2010;

Considerato, peraltro, che:

- l'acquisizione della proprietà e disponibilità degli impianti attualmente di proprietà di Enel Sole s.r.l., in funzione della riqualificazione impiantistica tramite messa a gara

della realizzazione del relativo progetto e della gestione del servizio di pubblica illuminazione, appare oltremodo confacente al pubblico interesse e risponda senz'altro ai canoni di efficienze, efficacia ed economicità della Pubblica Amministrazione, poiché, ad oggi, in forza delle condizioni economiche praticate da Enel Sole s.r.l., il Comune riconosce un corrispettivo di € 61,60 (oltre ad iva) per la manutenzione e gestione d'ogni punto luce (esclusa la fornitura dell'energia elettrica), ovverosia un importo più che doppio rispetto alla remunerazione concernente le medesime prestazioni fissata dalla Convenzione Consip – Servizio Luce 2, Lotto 1, che, a luglio 2015, riportava valori prossimi ad una media ponderata di circa € 30,00 per punto luce;

Preso atto che

- la richiamata convenzione non regola le modalità e le condizioni economiche per l'eventuale acquisizione della proprietà degli impianti da parte del Comune al termine del rapporto contrattuale;
- in relazione agli impianti nella proprietà e gestione di Enel Sole s.r.l., con deliberazione n. 1317, del 5.9.2014, la Giunta Comunale ha ritenuto *“di dare indirizzo per l'affidamento al Consorzio CEV – Global Power Service S.p.A. dell'incarico per il supporto nella procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di terzi, con esclusione del corrispettivo per il riscatto degli impianti e delle spese derivanti dagli eventuali contenziosi giudiziari in sede civile o amministrativa conseguenti all'azione intrapresa per il riscatto stesso”*;
- in risposta a specifica richiesta formulata dal Comune di Crema in conformità all'art. 25, comma 6, legge 27/2012, con nota ricevuta al protocollo comunale il 4.9.2014, Enel Sole s.r.l. ha comunicato il valore contabile iniziale e residuo al netto degli ammortamenti, nonché la rivalutazione del valore contabile residuo, degli impianti di sua proprietà destinati all'erogazione del servizio nel territorio comunale;
- in particolare, Enel Sole s.r.l. ha comunicato che, al 30.6.2014, il valore contabile residuo, al netto degli ammortamenti e dei contributi asseritamente versati dal Comune, era pari ad € 413.656,59, mentre la rivalutazione del valore di cui sopra, calcolata sulla base del “deflatore degli investimenti fissi lordi (indicatore definito dall'ISTAT per rappresentare l'inflazione dei prezzi dei beni d'investimento), era pari ad € 61.810,44;
- siffatta nota di Enel Sole s.r.l. riporta in allegato lo stato di consistenza degli impianti, indicati in numero 3226;

Ritenuto che:

- vista l'omessa regolamentazione contrattuale delle modalità e condizioni economiche del trasferimento degli impianti di Enel Sole s.r.l., una volta intervenuta la cessazione della convenzione, sia ragionevolmente applicabile, se non altro in via di analogia, la normativa in materia di riscatto dei pubblici servizi affidati in concessione, con

esclusione del riconoscimento del mancato profitto in quanto la proroga tacita della convenzione è nulla e l'affidamento è dunque cessato ex-lege;

- per quanto non diversamente previsto dall'art. 42, D.Lgs. 267/2000, dall'art. 34, comma 20, D.Lgs. 221/2012 e dallo statuto comunale, la procedura di valorizzazione ed acquisizione degli impianti di Enel Sole s.r.l. deve intendersi regolata dall'art. 24, comma 4, lettera a) e b), R.D. 2578/1925 e dagli artt. da 9 a 13 del DPR 902/1986;
- gli oneri economici derivanti dall'acquisizione della proprietà di Enel Sole s.r.l. saranno posti a carico del soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto il nuovo affidamento del servizio di pubblica illuminazione e l'esecuzione del progetto di riqualificazione in conformità all'adottato PRIC;
- nell'ipotesi che gli oneri di riscatto degli impianti corrispondano all'anzidetto valore netto contabile residuo rivalutato comunicato da Enel Sole s.r.l. (pari ad € 475.467,03 al 30.6.2014), l'addebito di siffatti oneri al futuro concessionario del servizio appare compatibile e sostenibile alla luce del quadro economico della gestione, come stimato da Global Power Service S.p.A., incaricata di predisporre il piano economico-finanziario del nuovo affidamento unitamente a Consorzio CEV, in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/00288, del 5.9.2014;
- gli atti regolatori della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo gestore del servizio di pubblica illuminazione dovranno dare atto dell'eventuale pendenza delle procedure di definizione del rimborso eventualmente spettante ad Enel Sole s.r.l., esplicitando gli oneri a carico del futuro concessionario e le possibili modalità e limiti del conguaglio rispetto alla somma eventualmente posta a base di gara;
- allorquando non integralmente posti a carico del futuro concessionario, gli oneri di riscatto saranno coperti con risorse proprie del bilancio comunale tratte dai risparmi conseguiti mediante la riqualificazione energetica degli impianti e l'offerta economica presentata dal nuovo gestore;

Stabilito che:

- la presente deliberazione, che costituisce atto vincolato di declaratoria di effetti giuridici direttamente promananti dalla richiamata normativa vigente, sarà notificata ad Enel Sole s.r.l. ai sensi dell'art. 9, DPR 902/1986, anche a valere quale comunicazione di avvio del procedimento di definizione del valore residuo degli impianti e dell'eventuale rimborso spettante alla stessa Enel Sole s.r.l.,

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2013/00085, del 19.12.2013, avente ad oggetto *"Razionalizzazione e semplificazione dell'odierno apparato di partecipazioni societarie del comune di Crema, finalizzato all'adempimento degli obblighi fissati dall'art. 14, c. 32, d.l.78/2010,*

convertito con L. n.122/2010, nonché al conseguimento di risparmi e maggiori livelli d'efficacia e efficienza dell'azione amministrativa”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/00288, del 5.9.2014, avente ad oggetto *“redazione del piano regolatore dell’illuminazione pubblica (PRIC) e riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica – atto di indirizzo per l’affidamento dell’incarico al Consorzio CEV”;*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2015/00009, del 26.2.2015, avente ad oggetto *“Linee di indirizzo per la redazione del PRIC – Piano regolatore illuminazione comunale del Comune di Crema”;*

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/00255, del 22.6.2015, avente ad oggetto *“Servizio di pubblica illuminazione – Attuazione della seconda fase, punti da 2.1 a 2.5 della deliberazione consiliare n. 2013/00085 del 19.12.2013 – Indirizzi in merito alla predisposizione ed adozione degli atti prodromici alla riorganizzazione e nuovo affidamento del servizio”*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2015/00067, del 15.9.2015, di *“adozione Piano Regolatore Illuminazione Pubblica Comunale (PRIC)”;*

Visto l'art. 34, commi 20 e ss., legge 221/2012 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 25, commi 6 e 7, legge 27/2012;

Visto l'art. 24, R.D. 2578/1925;

Visti gli artt. 9, 10, 11, 12 e 13, DPR 902/1986;

Visto l'art. 12, comma 2, l.r. 26/2003 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 42, D.Lgs. 267/2000

Acquisiti i pareri riportati in calce ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi del d.lgs. 267/2000;

Sono fuori dall'aula i consiglieri Torazzi e Arpini

Con voti favorevoli 18, astenuti 4 (Stanghellini-Sartori-di Feo-Boldi), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di prendere atto dell'avvenuta cessazione dell'affidamento del servizio di pubblica illuminazione ad Enel Sole s.r.l.;

2) di dare avvio alla procedura di valorizzazione ed acquisizione della proprietà e disponibilità degli impianti di proprietà di Enel Sole s.r.l., con applicazione delle disposizioni di legge e regolamento richiamate in premessa;

- 3) di **dare atto** che, con separate deliberazioni, si procederà all'assunzione degli ulteriori atti preordinati all'affidamento del servizio di pubblica illuminazione per l'intero territorio comunale;
- 4) di **stabilire** che, sino all'operatività del nuovo affidamento, la continuità e regolarità del servizio di pubblica illuminazione dovrà essere assicurata da Enel Sole s.r.l. ed S.C.S. Servizi Locali s.r.l., ciascuna per gli impianti di rispettiva proprietà e/o gestione;
- 5) di **dare mandato** agli Uffici comunali di notificare la presente deliberazione ad Enel Sole s.r.l., secondo le modalità e termini fissati dall'art. 9, DPR 902/1986;
- 6) di **demandare** alla Giunta Comunale ed ai Dirigenti comunali, secondo le rispettive competenze, l'adozione degli atti attuativi della presente deliberazione;
- 7) di **comunicare** la presente deliberazione a Cremasca Servizi s.r.l. ed al Consorzio CEV, per gli adempimenti di rispettiva pertinenza.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

02/11/2015

Il Dirigente
Maurizio Redondi

- 2) La presente proposta, allo stato attuale, non contiene modifiche ai riflessi finanziari posti a carico del Bilancio Comunale, Trattasi di atto amministrativo programmatico. All'effettiva concretizzazione, sarà necessario effettuare la debita quantificazione delle spese conseguenti che dovranno trovare riferimento negli stanziamenti PEG 2015 assegnati, in sede di Bilancio Preventivo 2015, al Responsabile del Settore competente (Manutenzione UTC). Parere favorevole.

02/11/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo Cappelli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 12/11/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 27/11/2015

IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

Copia conforme all'originale.

12/11/2015